

(N. 1024-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1950  
(V. Stampato N. 243)*

d'iniziativa del Deputato BERTOLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
13 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1951

#### Ricostituzione dei comuni di Miagliano e Tavigliano in provincia di Vercelli

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 28 marzo 1929, n. 609 vennero aggregati in un solo Comune colla sede ed il nome di Andorno Micca i cinque Comuni di Andorno Cociorna, San Giuseppe di Casto, Sagliano Micca, Tavigliano e Miagliano. Di questi uno solo, San Giuseppe di Casto, ha dimostrato, colla assenza di istanze in contrario, di accettare la aggregazione ad Andorno. Gli altre tre, Sagliano Micca, Tavigliano e Miagliano, inoltrarono *contemporaneamente* le pratiche per riacquistare l'autonomia. Senonchè nelle more delle stesse, e quando ancora il potere spettava

al Governo, venne presa in esame ed accolta la sola istanza del comune di Sagliano colla sua ricostituzione, e (devesi supporre) col suo nome onorifico già spettantegli di Sagliano Micca, in contrasto con quello che era stato largito al nuovo comune di Andorno. Donde un immediato stato di malcontento negli altri Comuni soppressi, e specificamente in quelli di Tavigliano e Miagliano; i quali mantennero la domanda, accolta già dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati; ed oggi rinnovata in questa sede referente.

Nel merito, oltre la impressione favorevole derivante dalla già avvenuta ricostituzione di uno dei tre Comuni resistenti, stanno a sostegno dell'accoglimento anche nei riguardi di Miagliano e Tavigliano la antica tradizione di indipendenza (che risale per il primo al 1150 e per il secondo al 1690); il numero degli abitanti notevole in considerazione della località (1.300 e 1.200); la condizione dei bilanci costantemente attivi, la regolarità dei servizi pubblici autonomi (scuole, illuminazione, acqua potabile, ufficio postale e telefonico, fognatura, edifici scolastici e comunali, cimitero, illuminazione elettrica); la parallela indipen-

denza ecclesiastica delle due parrocchie; ed infine la situazione topografica colla distanza di oltre un chilometro dal Comune aggregante, aggravata da dislivelli e da corsi di acqua interposti.

Per queste ragioni è intervenuto il parere favorevole della Deputazione provinciale di Vercelli, della Giunta provinciale amministrativa e dello stesso Comune di Andorno.

La vostra Commissione propone conseguentemente il parere favorevole su entrambe le domande.

FAZIO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I comuni di Miagliano e Tavigliano, già riuniti con altri in quello di Andorno Micca con regio decreto 28 marzo 1929, n. 609, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il comune di Andorno Micca assume la semplice denominazione di Andorno.

Il Prefetto di Vercelli, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

### Art. 2.

Gli organi dei ricostituiti comuni di Miagliano e Tavigliano ed il nuovo organico del comune di Andorno saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Andorno Micca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.